

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5209 del 09/10/2023
Oggetto	CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE COMUNE: CREVALCORE (BO) TITOLARE: UNICAL SPA CODICE PRATICA N. MO02A0037
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5391 del 09/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno nove OTTOBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE

COMUNE: CREVALCORE (BO)

TITOLARE: UNICAL SPA

CODICE PRATICA N. MO02A0037

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale e il successivo Piano Territoriale Metropolitan (PTM) della Città Metropolitana di Bologna approvato con Delibera n. 16 del 12/05/2021, con particolare riferimento agli Allegati A e B;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che

ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia

per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

preso atto che l'art.4 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775, come previsto dall'art. 1, comma 4 del DPR n. 238/1999 e come richiamato dall'art.38 del RR n. 41/2001, riconosce agli utenti titolari di domande di concessione preferenziale il diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzato nell'anno 1999, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone a partire dal 10/08/1999, così come previsto dall'art.23, comma 6-bis del D.Lgs. 152/1999 e riconfermato dall'art.96, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non

pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'istanza assunta agli atti di Regione Emilia-Romagna al Prot. n. 5557 del 01/07/2002 e successiva integrazione PG.2012.0114335 del 08/05/2012, con la quale la ditta A.C.R. di Reggiani Albertino Spa, ha chiesto la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee:

- dal pozzo esistente denominato n°6, ubicato su terreno di proprietà dal 18/11/1993 (come da Atto di compravendita agli atti) distinto al Catasto terreni del Comune di Crevalcore al Foglio 100 mappale 9; con profondità di 558,68 m e diametro di 350/225/180 mm;

- con una portata massima di 10/12 l/s per un volume complessivo di 2.800/3.000 metri cubi/anno (mc/a);

- ad uso industriale di produzione calcestruzzi e lavaggio betoniere, con impianto di recupero e riuso delle acque;

dato atto che la domanda presentata è stata accolta dall'ex Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po della regione Emilia-Romagna come una istanza di concessione preferenziale da assoggettare al procedimento previsto al titolo V, art.li 37 e 38 del RR 41/2001, provvedendo ad effettuare: - richiesta di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di Crevalcore con lettera PG.2013.153943 del 26/06/2013; - richiesta di parere all'Autorità di Bacino del Fiume Reno con lettera PG.2013.153935 del 26/06/2013;

dato atto che, a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Crevalcore, non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

dato atto del parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, assunto agli atti al Prot. n. PG.2013.179898 del 17/07/2013 espresso in senso favorevole, ai sensi dell'art.9 del RR n. 41/01, fatta salva la verifica di congruità del volume richiesto con il reale fabbisogno idrico dell'azienda;

considerato che il pozzo è ubicato in area contigua:

- del Sito ZPS IT4050025 - BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI CREVALCORE (istituito con DGR n. 893 del 02/07/2012);

- del sito AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO AREBO04 VASCHE EX ZUCCHERIFICIO,

e rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/189236 del 30/12/2020 e successive integrazioni Prot. n. PG/2022/49762 del 25/03/2022, Prot. n. PG/2022/59046 del 08/04/2022 e Prot. n. PG/2022/72600 del 02/05/2022, con la quale la ditta **UNICAL SPA**, C.F.:01303280067, ha chiesto il subentro nella titolarità della domanda di concessione preferenziale sopra richiamata, presentando:

- dichiarazione di assenso al subentro di A.C.R. di REGGIANI ALBERTINO SPA per acquisizione nel 2021 del sito produttivo;

- aggiornamento catastale e corretta ubicazione del pozzo: terreno di proprietà distinto al Catasto terreni del Comune di Crevalcore al Foglio 100 mappale 243 (ex 9) nel punto di coordinate UTM RER X:672771 Y:953718;

- dichiarazione dei volumi di acqua prelevati dal pozzo nel 2021 pari a 932 mc/a e stima di fabbisogno idrico annuale di circa 1500 - 1.800 mc;

dato atto che con lettera Prot. n. PG/2023/133601 del 01/08/2023, il Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone montane della Regione Emilia-Romagna, ha comunicato l'esito positivo senza prescrizioni della Valutazione d'incidenza della derivazione richiesta al sito ZPS IT4050025 - BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI CREVALCORE (istituito con DGR n. 893 del 02/07/2012) e all'AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO AREBO04 VASCHE EX ZUCCHERIFICIO;

verificato che, ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale (PdG) per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione**, tenuto conto della profondità del pozzo di prelievo e dell'assenza di informazioni in merito alla posizione dei filtri di captazione:

1. **interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C) i corpi idrici sotterranei:

1a. **Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS**, con soggiacenza piezometrica media

compresa tra -10,0 e -5,0 m di profondità (2014-2019) e trend positivo (2002-2019);

1b. **Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI**, con soggiacenza piezometrica media compresa tra -5,0 e 0,0 m di profondità (2014-2019) e trend negativo (2002-2019),

separati da un limite posto alla profondità di circa 139 m da p.c.; caratterizzati da: stato quantitativo *Buono* ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; subsidenza passata da -5,0/-2,5 mm/a nel periodo 2006-2011 a -2,5/-0,0 mm/a nel periodo 2011-2016; impatti di tipo *Piez* ovvero da abbassamento dei livelli piezometrici per prelievi eccessivi (nel corpo idrico inferiore);

2. **non comporta**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", **un rischio ambientale (attrazione)** per i corpi idrici d'interesse per impatto moderato e criticità bassa;

preso atto della verifica di congruità del prelievo effettuata dal richiedente, in assenza di specifica normativa di settore;

considerato che i modesti quantitativi necessari per soddisfare i fabbisogni idrici non giustificano la necessità di captarli da un pozzo profondo 558,68 m;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, nulla osta al rilascio della concessione preferenziale richiesta, con le seguenti prescrizioni:

- con una portata massima di 12 l/s per complessivi 1.800 mc/a;

- di misura dei volumi di prelievo e del livello piezometrico nel pozzo due volte l'anno;

- di presentazione prima della scadenza della concessione di una variante non sostanziale al fine di:

- sostituire il pozzo con uno di profondità inferiore a 139 m per effettuare il prelievo all'interno dell'acquifero

Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, fermo restando la possibilità di effettuare eventuali accertamenti sulla produttività degli acquiferi presenti;

- chiudere il pozzo pre-esistente tramite tombamento;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilato a quelli: *industriale* (produzione calcestruzzo) e *igienico e assimilati* (lavaggio betoniere), ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c) e lettera f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

dato atto che la ditta A.C.R. di Reggiani Albertino Spa ha versato i canoni di concessione annuale 2013-2020 essendosi avvalsa dell'eccezione di prescrizione per le annualità precedenti;

verificato che la ditta UNICAL SPA ha effettuato i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 90,00 per la domanda di subentro alla richiesta di concessione;
- dei canoni di concessione pregressi 2021-2022;
- del canone di concessione annuale 2023 fissato in € 685,88;
- del deposito cauzionale di € 685,88;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/169435 del 06/10/2023;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come da documentazione agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta UNICAL SpA, C.F.: 01303280067, la **concessione preferenziale al prelievo di acque pubbliche sotterranee** con una portata massima di 12 l/s

per complessivi 1.800 mc/a, ad uso industriale e igienico e assimilati, mediante un pozzo di profondità di 558,68 m e diametro di 350/225/180 mm ubicato su terreno distinto al Catasto terreni del Comune di Crevalcore al Foglio 100 mappale 243, alle seguenti condizioni:

a) di presentazione prima della scadenza della concessione di una istanza di variante non sostanziale al fine di:

- sostituire il pozzo con uno di profondità inferiore a 139 m per effettuare il prelievo all'interno dell'acquifero *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore*, fermo restando la possibilità di effettuare eventuali accertamenti sulla produttività degli acquiferi presenti;

- chiudere il pozzo pre-esistente tramite tombamento;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2032, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata

a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presentazione della domanda di concessione preferenziale Prot. n. 5557 del del 01/07/2002 e della successiva domanda di subentro Prot. n. PG/2020/189236 del 30/12/2020, sono stati corrisposti i canoni di concessione pregressi 2013-2022 con esclusione dei canoni 2001-2012 essendo stata eccepita la prescrizione ai sensi dell'art. 2948, comma 1, punto 4 del Codice Civile per un importo complessivo di € 5.915,83; canoni versati anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che il **canone annuale 2023** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'**art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii.**, è **fissato in € 685,88**, importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2023, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2023, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione,

con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione** o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., corrispondente ad una annualità del canone stabilito è fissata in **€ 685,88**; importo versato a favore di "Regione Emilia-Romagna";

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di **notificare la presente concessione** al Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone montane della Regione Emilia-Romagna, per i relativi aspetti di competenza;

13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta UNICAL SpA, C.F.: 01303280067, (pratica MO02A0037)

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene dai corpi idrici sotterranei: **Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS** e **Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI**, con limite di separazione posto alla profondità di circa 139 m da p.c.; mediante un pozzo ubicato su terreno distinto al Catasto terreni del Comune di Crevalcore al Foglio 100 mappale 243, nel punto di coordinate UTM RER X:672771 Y:953718, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) Il pozzo è profondo **558,68 m** ed è costituito da una colonna di captazione telescopica con diametri decrescenti di 350/225/180 mm di diametro; equipaggiato con un elettropompa sommersa di circa 9 KW di potenza, regolata: di cui 5, fino a 381,0 m; 2, fino a 501,0 m e 2, fino a 558,68 m.

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 12 l/s per un volume massimo **di 1.800 mc/a;**

D) l'acqua del pozzo è utilizzata per la produzione di calcestruzzi e per il lavaggio di betoniere; le acque utilizzate sono recuperate e riutilizzate nei cicli di produzione e lavaggio.

Tali usi sono assimilati, rispettivamente, a quelli: *industriale* e *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c) e lettera f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le**

varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.

Art. 3

Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve:

- **effettuare** la misura del volume di prelievo annuale dal pozzo mediante i dispositivi di misura presenti e quello del livello piezometrico nel pozzo dopo un fermo della pompa di almeno 12 ore (almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno);
- **trasmettere** all'amministrazione **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di monitoraggio, i dati di volume e di piezometria misurati.
- **presentare** prima della scadenza della concessione una istanza di variante non sostanziale al fine di:
 - ✓ sostituire il pozzo con uno di profondità inferiore a 139 m per effettuare il prelievo all'interno dell'acquifero *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore*, fermo restando la possibilità di effettuare eventuali accertamenti sulla produttività degli acquiferi presenti;
 - ✓ chiudere il pozzo pre-esistente tramite tombamento.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento,

dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2032, ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e

successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.